



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

Il Presidente

Ravenna 4 settembre 2025

OGGETTO: Variazione tabellare immediatamente esecutiva (articoli 40-41 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il quadriennio 2026/2029 del 26 giugno 2024 - Protocollo P 13382/2024). Risposte alla richiesta di interlocuzione formulata dal Consiglio Giudiziario sul progetto tabellare 2026-2029.

Letto il verbale della seduta del giorno 21/07/2025 con cui il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna, nell'ambito della procedura avviata per l'adozione del parere finalizzato all'approvazione del progetto tabellare del Tribunale di Ravenna per il quadriennio 2026/2029, ha deliberato di instaurare una interlocuzione con lo scrivente su alcuni specifici argomenti di cui ai successivi sette punti;

Rilevato, quanto al **punto 1**, che il criterio di assegnazione delle richieste di giudizio immediato relative ai reati a citazione diretta e per l'individuazione del giudice destinato alla trattazione degli eventuali conseguenti riti speciali risulta risolto, come chiarito dal Presidente della Sezione Penale e dal Coordinatore dell'Ufficio GIP, con indicazione di criteri obiettivi e predeterminati rispettosi dell'art. 164 Circolare nel senso di seguito indicato.

Il criterio di prima assegnazione delle richieste di giudizio immediato relative a reati a citazione diretta (al pari della assegnazione di tutti gli affari GIP) è basato sul numero del RGNR (Registro Generale Notizie di Reato): al dott. Corrado Schiaretti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 01 a 25, alla dott.ssa Federica Lipovscek sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 26 a 50, al dott. Janos

Barlotti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 51 a 75, al dott. Andrea Galanti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 76 a 00.

Nel caso di incompatibilità (ad esempio, laddove vi sia stata l'emissione di una misura cautelare, anche da convalida di arresto in flagranza), valgono gli ordinari criteri di sostituzione GIP: il dott. Schiaretti sostituisce il dott. Galanti; il dott. Galanti sostituisce il dott. Barlotti; il dott. Barlotti sostituisce la dott.ssa Lipovscek; la dott.ssa Lipovscek sostituisce il dott. Schiaretti.

Tali criteri di sostituzione valgono anche ad individuare il giudice destinato alla trattazione degli eventuali conseguenti riti speciali.

Rilevato, quanto al **punto 2**, che alla data di invio della segnalazione/proposta, non sussistevano (ed anche oggi non sussistono) situazioni di ultradecennalità (si allega copia del DOG che alla pagina 30 attesta come la più risalente assegnazione riguarda il dott. M. Vicini, giudice civile assegnato all'area contratti dal giorno 01/06/2016) per cui non risultava necessario avviare alcuna procedura per la rimozione.

Rilevato, quanto al **punto 3**, che l'incarico di coordinamento dell'Ufficio GIP/GUP conferito in Tabella al dott. C. Schiaretti debba essere rivisto come indicato nell'atto di interpello in data 24/07/2025 (- letti il verbale della seduta del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna in data 21/07/2025 con cui è stata avviata una interlocuzione relativa al progetto tabellare 2026/2029 del Tribunale di Ravenna sul rinnovo dell'incarico di coordinamento dell'ufficio gip/gup conferito al dott. Schiaretti; - rilevato di dover confermare la necessità di designazione di un coordinatore nell'ufficio gip/gup sussistendo specifiche esigenze organizzative e valutato il numero dei giudici addetti come riportato nel DOG (*"Va confermata la nomina del coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP già prevista nella passata organizzazione tabellare in quanto conforme alla nuova formulazione dell'art. 71 Circ. Tabelle 2026/2029. Non esiste infatti la Sezione GIP/GUP ed esistono specifiche esigenze organizzative (come evincibile dall'enorme carico di lavoro dell'Ufficio particolarmente aggravato dalle difficoltà tecniche derivanti dall'utilizzo del nuovo sistema informatico denominato APP) cui aggiungere la valutazione del numero dei giudici addetti (4 rispetto agli 8 addetti al dibattito)"*); - ritenuto che il magistrato da designare debba essere scelto tra quelli addetti alle funzioni gip/gup (art. 71 Circ. Tabelle) ma che l'incarico possa durare due anni e sia rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno (art. 103 Circ. Tabelle); - rilevato quindi che il dott. Schiaretti abbia esaurito il tempo massimo per la nomina quale coordinatore e che sia necessario provvedere alla designazione di un nuovo Magistrato Coordinatore cui delegare specifici compiti (attuazione criteri tabellari nell'assegnazione dei fascicoli, organizzazione turni, ferie, attività d'udienza e cancelleria), da individuare, previo interpello e con provvedimento motivato, tra i giudici del Tribunale) e che a questo proposito vada indicato il dott. J. Barlotti, unico magistrato ad aver risposto positivamente all'interpello il quale, per il suo percorso

professionale, possiede le necessarie doti per rivestire il predetto ruolo per aver avuto pregresse esperienze di contenuto anche organizzativo quale membro dell'Ufficio GIP dal 2017.

Rilevato, quanto al **punto 4**, che per la Corte d'Assise va previsto il cosiddetto collegio bis, come previsto dagli artt. 10 DLgs. 273/1989 e 201 Circolare Tabelle, composto da due magistrati aggiunti, scelti tra quelli in servizio presso il Tribunale, per i quali, nel caso di dibattimenti con previsione di durata particolarmente lunga, il Presidente del Tribunale (quale Presidente della Corte di Assise) ha facoltà di disporre che assistano al processo potendo, se del caso, integrare il collegio in caso di impedimento di uno dei componenti.

Tenuto conto dei magistrati titolari dei ruoli di Presidente e giudice a latere (Trerè e Guidomei) della Corte di Assise, nonché dei loro rispettivi sostituti (Presidente della Sezione Penale e Farinella), possono essere indicati quali giudici aggiunti ai sensi dell'art. 10 DLgs. 273/89, quelli con maggiore anzianità all'interno della Sezione Penale, settore Dibattimento, cioè i dott. Natalia Finzi e Cristiano Coiro.

Rilevato, quanto al **punto 5**, che ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 168/2023 debbano essere meglio indicati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria da intendersi, come specificato nel DOG nelle seguenti categorie:

A) Priorità processuali, o soggettive. Sono comunque prioritari i procedimenti: **a)** nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza; **b)** nei quali vi siano beni in sequestro, ad esclusione di quelli di valore modesto; i reati ai danni delle categorie c.d. protette sono considerati prioritari nella previsione delle singole ipotesi oggettive di cui agli elenchi che seguono.

B) Priorità oggettive. Sono ordinate gerarchicamente per classi (prima classe = *priorità assoluta*; seconda e terza classe = *priorità relativa*).

1. Prima classe: priorità assoluta: Art.572 c.p.; art. 586 c.p.; art. 589 c.p.; art. 589 bis c.p.; art. 590 terzo comma c.p. (lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali); art. 590 bis c.p.; art. 590 sexies c.p.; art. 612 bis c.p.; art. 624 bis c.p. (anche in forma tentata); artt. 624, 625 c.p. (anche in forma tentata) limitatamente alle seguenti ipotesi: a) se commessi ai danni di anziani e soggetti deboli (61n.5 C.p.) b) In caso di contestazione di più di tre furti; art. 609 quinquies

c.p.; art. 609 undecies (competenza distrettuale); art. 628 c.p. (anche in forma tentata); art. 629 c.p. (anche in forma tentata); art. 640 comma 2, n. 1 c.p. ad esclusione delle ipotesi di danno modesto; art. 640 bis c.p. - ad esclusione delle ipotesi di danno modesto; art. 643 c.p.; art. 3 L. 75/58 nei casi di solo sfruttamento o reclutamento al meretricio; artt. 2, 4 e 7 L. 895/67; art. 23 L. 110/75; art. 10, 11 D.lgs. n. 74/2000; artt. 2, 3 e 8 D.lgs. n. 74/2000 di particolare gravità per serialità della condotta (cioè più annualità) o importo delle imposte evase, non inferiore a 350.000 euro.

2. Seconda classe di priorità: priorità relativa. La seconda classe di priorità è suddivisa al suo interno in due categorie.

2.1) i reati puniti con reclusione non inferiore ad anni 4 (si tratta della categoria già prevista dall' art. 132 bis disp. att. c.p.p., per quel che resta dopo la collocazione di alcune fattispecie tra le priorità di assolute sopra elencate)

2.2) I reati che, pur non rientrando nella previsione di cui all' art. 132 bis disp. att. c.p.p., sono ritenuti in questa sede meritevoli di trattazione prioritaria, di cui al seguente elenco:

Delitti: art. 570 secondo comma, se commesso ai danni dei figli minori e per almeno 5 mensilità; artt. 640, 646 c.p. - truffe e appropriazioni indebite se: a) di natura seriale (cioè con contestazione di almeno tre episodi); b) causativi di danno rilevante, anche se l'aggravante ex art. 61 nr.7 c.p. è contestata solo in fatto; c) commesse ai danni di anziani e soggetti deboli (61 nr.5 c.p.); artt. 4 decreto legislativo nr. 74/00, nei casi di violazioni reiterate negli anni o per evasioni di imposta non inferiore a 400.000 euro; art. 189 D.L.vo 285/92.

Contravvenzioni: art. 674 c.p. ove connesso ad emissioni di impianti industriali o a situazioni di eccesso di PM 10 nell'atmosfera; art. 256 D.Lgs. 152/06 comma 1° lett. b): illecita gestione di rifiuti pericolosi; art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001; artt. 186 e 187 D.L.vo 285/92.

3. Terza classe di priorità: priorità relativa La terza classe ricomprende le residuali categorie di priorità, elencate nell' art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Ciò premesso, nel criterio di fissazione dei fascicoli (citazioni dirette destinate ad udienza predibattimentale per il Presidente di Sezione Penale nonché a successiva

calendarizzazione; e richieste di rinvio a giudizio inoltrate al GUP per la celebrazione dell'udienza preliminare, con successiva indicazione dell'udienza dibattimentale) si terrà conto di tali priorità nel senso che: i fascicoli di priorità assoluta di natura soggettiva (nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza; ovvero per i reati di codice rosso ai danni delle categorie c.d. protette) andranno fissati nelle prime udienze disponibili tenendo conto delle eventuali scadenze delle custodie cautelari in atto; per le altre priorità le udienze andranno fissate inserendo l'80% di fascicoli prioritari ed il restante 20% di fascicoli non prioritari secondo il criterio cronologico di pervenimento delle richieste.

Rilevato, quanto al **punto 6**, che occorre specificare, ai sensi dell'art. 37 comma 5-ter D.L. 98/2011, come procedere al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, meglio indicando i compiti del Presidente del Tribunale come da parte dispositiva.

Rilevato, quanto al **punto 7**, che la segnalazione tabellare è stata comunicata entro il 28/02/2025 all'indirizzo istituzionale @giustizia.it a tutti i magistrati dell'Ufficio, anche onorari, ivi compresi i magistrati in congedo (maternità, paternità ovvero parentale), non essendo all'epoca presenti magistrati destinati dal Consiglio al Tribunale di Ravenna che non avessero ancora preso possesso, ovvero magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede (si allega comunicazione inviata a tutti i magistrati presso gli indirizzi istituzionali).

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere con variazione tabellare immediatamente esecutiva, in ragione del completamento della procedura di approvazione delle Tabelle 2026/2029.

P.Q.M.

In risposta alla richiesta di interlocuzione avanzata dal Consiglio Giudiziario sul Progetto Tabellare 2026-2029 del Tribunale di Ravenna

DISPONE

1. Il criterio di prima assegnazione delle richieste di giudizio immediato relative a reati a citazione diretta (al pari della assegnazione di tutti gli affari GIP) è basato sul numero del RGNR (Registro Generale Notizie di Reato): al dott. Corrado Schiaretti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 01 a 25, alla dott.ssa Federica Lipovscek sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 26 a 50, al dott. Janos Barlotti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 51 a 75, al dott. Andrea Galanti sono assegnati i procedimenti con numeri finali da 76 a 00. Nel caso di incompatibilità (ad esempio, laddove vi sia stata l'emissione di una misura cautelare, anche da convalida di arresto in flagranza), valgono gli ordinari criteri di sostituzione GIP: il dott. Schiaretti sostituisce il dott. Galanti; il dott. Galanti sostituisce il dott. Barlotti; il dott. Barlotti sostituisce la dott.ssa Lipovscek; la dott.ssa Lipovscek sostituisce il dott. Schiaretti. Tali criteri di sostituzione valgono anche ad individuare il giudice destinato alla trattazione degli eventuali conseguenti riti speciali.
2. Alla data di invio della segnalazione/proposta, non sussistevano (ed anche oggi non sussistono) situazioni di ultradecennalità (si allega copia del DOG che, alla pagina 30, attesta come la più risalente assegnazione riguardi il dott. M. Vicini, giudice civile assegnato all'area contratti dal giorno 01/06/2016) per cui non risultava necessario avviare le procedure per la rimozione.
3. Coordinatore Ufficio GIP/GUP. In conformità alle norme dettate dagli artt. 71 ss., 103 e 104 Circolare Tabelle, esclusa la possibilità di rinnovo dell'incarico precedentemente conferito, va nominato Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP il dott. Janos Barlotti, non esistendo una Sezione GIP/GUP e sussistendo specifiche esigenze organizzative (come evincibile dall'enorme carico di lavoro dell'Ufficio particolarmente aggravato dalle difficoltà tecniche derivanti dall'utilizzo del nuovo sistema informatico denominato APP) cui aggiungere la valutazione del numero dei giudici addetti (4 rispetto agli 8 addetti al dibattimento). Al coordinatore dell'Ufficio (attualmente il dott. Barlotti) sono delegati i compiti di:- attuazione dei criteri tabellari in materia di assegnazione

dei fascicoli, compresi i provvedimenti di cui all'art. 2 disp. att. c.p.p., rimanendo riservata al presidente di sezione la decisione in merito a problematiche che possano insorgere nell'applicazione di detti criteri;- organizzazione dei turni, delle ferie e delle attività d'udienza;- coordinamento costante con il Presidente di Sezione per la gestione dei flussi degli affari da trasmettere alla Sezione Dibattimento e per la scelta delle migliori formule organizzative funzionali all'efficienza del settore penale nel suo complesso;- monitoraggio, almeno semestrale, sull'andamento dell'Ufficio, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare;- vigilanza sul regolare adempimento da parte della Cancelleria tanto di tutte le attività direttamente connesse all'attività dei giudici, quanto degli adempimenti successivi, quali, ad esempio, trasmissione dei fascicoli al giudice del gravame, irrevocabilità delle sentenze, gestione dei corpi di reato, ecc.;;- vigilanza sul tempestivo aggiornamento dello scadenziario delle misure cautelari;- verifica del rispetto dei tempi di evasione delle richieste e di esaurimento della fase preliminare, con particolare riferimento ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti;- vigilanza sulla corretta formazione e sulla tempestiva trasmissione dei fascicoli per il dibattimento, completi delle annotazioni sulla scadenza dei termini delle misure;- predisposizione delle relazioni richieste per esigenze di ufficio, segnatamente quella per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;- formulazione di proposte organizzative e segnalazioni di eventuali disfunzioni relative all'ufficio al Presidente di Sezione e al Presidente del Tribunale.

4. Per la Corte di Assise va previsto, ai sensi degli artt. 10 DLgs. 273/1989 e 201 Circolare Tabelle, il cd. collegio bis composto dai magistrati aggiunti, da affiancare ai giudici titolari per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, individuati nei dott. Natalia Finzi e Cristiano Coiro.
5. Nel criterio di fissazione dei fascicoli in materia penale (citazioni dirette destinate ad udienza predibattimentale per il Presidente di Sezione

Penale nonché a successiva calendarizzazione; e richieste di rinvio a giudizio inoltrate al GUP per la celebrazione dell'udienza preliminare, con successiva indicazione dell'udienza dibattimentale) si terrà conto dei criteri priorità come specificati nel DOG nel senso che: i fascicoli di priorità assoluta di natura soggettiva (nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza; ovvero per i reati di codice rosso ai danni delle categorie c.d. protette) andranno fissati nelle prime udienze disponibili tenendo conto delle eventuali scadenze delle custodie cautelari in atto; per le altre priorità cd. oggettive le udienze andranno fissate inserendo l'80% di fascicoli prioritari ed il restante 20% di fascicoli non prioritari secondo il criterio cronologico di pervenimento delle richieste.

6. Il Presidente del Tribunale assicura, altresì, le misure organizzative alle quali ricorrere, anche su segnalazione del Presidente di sezione, nei casi di aumento delle pendenze o di anomali andamenti delle stesse espressamente previsti dalla legge (articolo 37, commi 5 ter e 5 quater, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011). L'intervento del Presidente del Tribunale presuppone l'attento monitoraggio del Presidente della Sezione Civile chiamato in via principale a verificare la consistenza dei ruoli sezionali e, se del caso, di adottare le opportune misure perequative. Le soluzioni organizzative alle quali può farsi ricorso sono le seguenti: A. Ricorso alla pianta organica flessibile. La situazione di anomalo incremento dell'andamento delle pendenze appare per certi aspetti assimilabile alle condizioni critiche di rendimento [art. 2 lett. a) D.M. 27.12.2021 - Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione ai sensi dell'art. 5 c3 l. 48/2001], vale a dire a quegli eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, ovvero eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di

eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%; situazione che trova specifico riconoscimento nella disciplina della pianta organica flessibile. B. Nel caso in cui non sia possibile fare ricorso all'istituto di cui all' art. 2 lett. a) D.M. 27.12.2021, si provvederà alla coassegnazione interna, istituto questo già presente nella normativa secondaria, previsto sia pure per finalità diverse dalla Circolare sulle tabelle (art. 48), e da quella sulle Applicazioni, supplenze e piante organiche flessibili (artt. 71 e ss.). Tale misura avrà luogo preferibilmente ricorrendo a magistrati dello stesso settore (al fine di garantire nella misura maggiore possibile la specializzazione), attingendo, all'interno della sezione, dalla medesima area ovvero, in subordine, da quella con minore indice di scopertura ovvero, in ulteriore subordine, da quella con minori flussi in entrata calcolati rispetto all'anno precedente. In via subordinata si farà ricorso a magistrati di altro settore. C. Richiesta di assegnazione congiunta (artt. 71 e ss. Circolare applicazioni e Supplenze) attivabile nelle ipotesi di sopravvenienze straordinarie e temporanee. D. Richiesta di applicazione infradistrettuale , che si connota per il suo carattere residuale (art. 83.1 Circolare Applicazioni e supplenze).

7. Il deposito della segnalazione tabellare è stato comunicato regolarmente a tutti i magistrati (ordinari e onorari, compresi quelli in congedo) all'indirizzo istituzionale @giustizia.it, non essendo presenti magistrati destinati al Tribunale di Ravenna che non hanno ancora preso possesso ovvero magistrati in tirocinio assegnati all'Ufficio.

Visti articoli 40-41 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il quadriennio 2026/2029 del 26 giugno 2024 -
Protocollo P 13382/2024- dichiara la presente variazione tabellare

immediatamente esecutiva, salva la deliberazione del CSM per la relativa variazione tabellare.

DISPONE

Darsi immediata comunicazione del presente decreto tramite il sistema informatico a tutti i Magistrati, professionali e onorari, in servizio presso il Tribunale di Ravenna e ai giudici onorari di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace di Ravenna, Faenza e Lugo, ai Direttori Amministrativi e alle Cancellerie.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Bologna, quale Presidente del Consiglio Giudiziario, per i profili di competenza ai sensi degli articoli 40-41 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici Giudicanti per il quadriennio 2026/2029 del 26 giugno 2024 - Protocollo P 13382/2024.

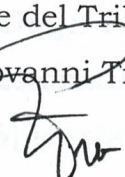
Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica in sede e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Adempimenti e comunicazioni a cura della Segreteria.

Allegati: DOG; interpello per l'incarico di coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP e risposta del dott. J. Barlotti; comunicazione del deposito della proposta tabellare del 28/02/2025.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Trerè



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 SET 2025

IL.....

L'Assistente Cancelliere

dott.ssa CLAUDIA MASTROPIETRO